

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3817/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo e originari degli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio<sup>(4)</sup> specifica l'elenco dei prodotti soggetti al regime di transizione a tappe, ai quali si applica il meccanismo complementare degli scambi (MCS) dall'inizio della seconda tappa di adesione del Portogallo;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3792/85, le importazioni di tali prodotti in provenienza dalla Spagna sono soggette all'MCS conformemente agli articoli 249 e 252 dell'atto di adesione;

considerando che i massimali indicativi per l'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame, elencati in allegato al presente regolamento, sono fissati in base al bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 251 dell'atto di adesione, tenuto conto in particolare del volume tradizionale delle importazioni in Portogallo e della necessità di stimolare una graduale apertura del mercato portoghese;

considerando che è opportuno che gli operatori della Comunità siano autorizzati ad esportare alcuni prodotti

del settore delle uova e del pollame verso il Portogallo soltanto a determinate condizioni restrittive, riguardanti in particolare il periodo durante il quale essi hanno praticato tale commercio; considerando che è opportuno derogare a questa disposizione per il 1991 a favore degli operatori stabiliti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in modo da consentire loro di esportare i prodotti in questione verso il Portogallo;

considerando che, ai fini della determinazione delle modalità concernenti il rilascio dei titoli, è necessario derogare sia al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1599/90<sup>(6)</sup>, sia al regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare degli scambi<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I massimali indicativi per alcuni prodotti del settore delle uova e del pollame che possono essere importati in Portogallo dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e dalla Spagna sono specificati nell'allegato.

#### Articolo 2

1. I titoli MCS sono richiesti per l'importazione in Portogallo dagli altri Stati membri dei prodotti che rientrano:

— in una delle sottovoci della nomenclatura combinata, oppure

(<sup>1</sup>) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

(<sup>2</sup>) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

(<sup>3</sup>) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

(<sup>4</sup>) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38.

(<sup>5</sup>) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(<sup>6</sup>) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

(<sup>7</sup>) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.